



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Il Presidente

COMUNICAZIONE N. 05

AI PRESIDENTI DEGLI OMCEO

AI PRESIDENTI DELLE CAM

AI PRESIDENTI DELLE CAO

Oggetto: decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante “Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19” (Vigente al: 25-12-2021).

Cari Presidenti,

Si segnala per opportuna conoscenza che sulla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 24-12-2021 è stato pubblicato il provvedimento indicato in oggetto di cui si riportano di seguito le disposizioni di maggiore interesse così come illustrate nella relazione al disegno di legge n. 2488 di conversione del decreto-legge n. 221/2021.

Art. 1 (Dichiarazione stato di emergenza nazionale)

Si prevede l'ulteriore proroga, fino al 31 marzo 2022, dello stato di emergenza nazionale, in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19

Art. 2 (Modifiche al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e al decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33)

Si provvede a coordinare i termini che consentono di adottare provvedimenti di contenimento dell'emergenza ai sensi dei decreti-legge n. 19 del 2020 e n. 33 del 2020 con il **nuovo termine di durata dello stato di emergenza, ulteriormente prorogato al 31 marzo 2022.**

Art. 3 (Durata delle certificazioni verdi COVID-19)

L'articolo 3, intervenendo sull'articolo 9, commi 3, primo e secondo periodo, e 4-bis, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, **a decorrere dal 1° febbraio 2022, riduce la durata delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o da guarigione post-vaccinazione, da nove a sei mesi.** La previsione dell'anzidetta decorrenza è volta a consentire la somministrazione della terza dose anche a coloro che medio tempore non l'hanno ancora ricevuta e nel contempo evitare l'inefficacia delle certificazioni verdi COVID che risulterebbero scadute con l'entrata in vigore della nuova normativa.



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Il Presidente

Art. 4 (Dispositivi di protezione delle vie respiratorie)

L'articolo 4 detta disposizioni in materia di protezione delle vie respiratorie, reintroducendo, dalla data di entrata in vigore del decreto-legge fino al 31 gennaio 2022, anche in zona bianca e nei luoghi all'aperto, l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021.

Art. 7 (Disposizioni per l'accesso di visitatori alle strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice)

L'articolo 7 contiene disposizioni per l'accesso di visitatori alle strutture residenziali, socioassistenziali, socio-sanitarie e hospice, disponendo, al comma 1, che a decorrere dal 30 dicembre 2021 l'accesso dei visitatori alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice, di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una certificazione verde COVID-19, rilasciata a seguito della somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario. Il comma 2 prevede altresì che l'accesso ai locali di cui al comma 1 è consentito, ai soggetti in possesso di una certificazione verde COVID-19, rilasciata a seguito del completamento del ciclo vaccinale primario o dell'avvenuta guarigione di cui alle lettere b) e c-bis) dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, unitamente ad una certificazione che attesti l'esito negativo del test antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle quarantotto ore precedenti l'accesso.

Art. 8 (Impiego certificazioni verdi COVID-19)

L'articolo 8, comma 1, reca ulteriori restrizioni, dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza, per l'accesso ai luoghi di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettere c), d), f), g) e h), tra i quali musei, centri culturali, ricreativi, piscine, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, consentendo detto accesso esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) nonché ai soggetti di cui all'articolo 9-bis, comma 3, primo periodo, del decreto-legge n. 52 del 2021 ossia i soggetti di età inferiore ai dodici anni e i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica. **Il comma 2 prevede che le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresì, per l'accesso ai corsi di formazione privati se svolti in presenza.** Il comma 3 sposta al 31 marzo 2022 il termine del 31 dicembre 2021 previsto dagli articoli 9-ter, comma 1, 9-ter.1, comma 1, 9-ter. 2, comma 1, 9-quater, commi 1 e 3-bis, 9-quinquies, commi 1 e 6, 9-sexies, comma 1, 9-septies, commi 1, 6 e 7, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 per l'impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in modo da uniformarne la durata a quella dello stato di emergenza. **Il successivo comma 4 dispone che restano ferme le disposizioni relative agli obblighi vaccinali di cui agli articoli 4 (Obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di**



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Il Presidente

interesse sanitario), 4-bis (obbligo vaccinale ai lavoratori impiegati in strutture residenziali, socioassistenziali e socio-sanitarie) e 4-ter (Obbligo vaccinale per il personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, degli organismi della legge n. 124 del 2007, delle strutture di cui all'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e degli Istituti penitenziari) del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.

Art. 10 (Disciplina dei sistemi informativi funzionali all'implementazione del piano strategico dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2)

La modifica normativa è tesa ad estendere al 31 dicembre 2022 il termine massimo entro il quale i dati personali trattati attraverso la piattaforma informativa nazionale, realizzata per agevolare le attività di distribuzione sul territorio nazionale delle dosi vaccinali, dei dispositivi e degli altri materiali di supporto alla somministrazione, e il relativo tracciamento, possano essere cancellati o resi definitivamente anonimi ovvero restituiti alla regione o provincia autonoma titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 3, lettera g), del regolamento (UE) 2016/679.

Art. 12 (Proroga delle disposizioni in materia di somministrazione dei vaccini in farmacia)

Con la disposizione in parola si stabilisce dunque che le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 471, della legge n. 178 del 2020, che consentono, in via sperimentale, per l'anno 2021, la somministrazione di vaccini contro il SARS-CoV-2 nelle farmacie aperte al pubblico da parte dei farmacisti, opportunamente formati, si applicano anche per l'anno 2022.

Art. 16 (Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19)

La disposizione di cui al comma 1 proroga fino al 31 marzo 2022, prevista data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, i termini stabiliti dalle disposizioni legislative tassativamente elencate nell'allegato A annesso al decreto.

Art. 17 (Prestazione lavorativa dei soggetti fragili e congedi parentali)

Il comma 1 prevede che, fino all'adozione del decreto di cui al comma 2, e comunque non oltre il 28 febbraio 2022, i lavoratori fragili (dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità) **possano continuare a svolgere di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, nonché a svolgere specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.** Il comma 2 prevede che con decreto del Ministro



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Il Presidente

della salute, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per la pubblica amministrazione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali, fino al 28 febbraio 2022, la prestazione lavorativa è normalmente svolta secondo la disciplina definita nei Contratti collettivi, ove presente, in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti vigenti, e specifiche attività di formazione professionale sono svolte da remoto. **Il comma 3 proroga fino al 31 marzo 2022 l'applicazione delle disposizioni sui congedi parentali, retribuiti al 50 per cento per i genitori di figli infraquattordicenni e non retribuiti per i genitori di figli con età compresa tra 14 e 16 anni, cui hanno diritto i lavoratori durante la sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza, o durante l'infezione da SARS-CoV-2, nonché durante la quarantena del figlio, già previste fino al 31 dicembre 2021 dall'articolo 9 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante "Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili", convertito dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215.**

Si riportano di seguito le disposizioni di maggiore interesse di cui all'allegato A del suddetto provvedimento:

1) Articolo 2-bis, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 - Conferimenti di incarichi temporanei a laureati in medicina e chirurgia da parte delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale.

La disposizione che si intende prorogare prevede il reclutamento di laureati in medicina generale e chirurgia, abilitati all'esercizio della professione medica e iscritti agli ordini professionali, attraverso il conferimento di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei mesi, prorogabili in ragione del perdurare dello stato di emergenza.

2) Articolo 12, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 - Trattenimento in servizio dei dirigenti medici e sanitari e del personale sanitario.

La disposizione che si intende prorogare prevede che le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, verificata l'impossibilità di procedere al reclutamento di personale, **possono trattenere in servizio i dirigenti medici e sanitari, nonché il personale del ruolo sanitario del comparto sanità e gli operatori socio-sanitari, anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza.**

7) Articolo 102, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 - Abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo e ulteriori misure urgenti in materia di



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Il Presidente

professioni sanitarie.

Si proroga la misura di cui al comma 6, dell'articolo 102, che agevola il riconoscimento, delle qualifiche professionali, in ambito sanitario, conseguite nell'ambito dei Paesi membri dell'Unione europea.

11) Articolo 38, commi 1 e 6, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 - Disposizioni urgenti in materia contrattuale per la medicina convenzionata.

La disposizione consente per le necessità connesse al contenimento dell'emergenza pandemica da COVID-19, il riconoscimento ai suddetti medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta dell'adeguamento immediato delle quote capitarie e oraria ai contenuti economici previsti dall'Atto di indirizzo per il rinnovo dell'accordo collettivo nazionale della medicina convenzionata, approvato dal Comitato di Settore Regioni-Sanità in data 9 luglio 2019 e 29 agosto 2019, riferiti al totale incrementale previsto per il 2018, nonché i relativi arretrati. Per le medesime finalità si riconosce agli specialisti ambulatoriali l'adeguamento immediato del trattamento economico ai contenuti economici previsti dall'Atto di indirizzo per il rinnovo dell'accordo collettivo nazionale della medicina convenzionata, approvato dal Comitato di Settore Regioni-Sanità in data 9 luglio 2019 su proposta della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e parere positivo del Governo, riferiti al totale incrementale previsto per il 2018.

14) Articolo 9 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 - Proroga piani terapeutici.

La disposizione prevede la proroga dei piani terapeutici in scadenza durante il periodo dell'emergenza epidemiologica in corso, che includono la fornitura di ausili, dispositivi monouso e altri dispositivi protesici, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, per incontinenza, stomie e alimentazione speciale, per i laringectomizzati, per la prevenzione e trattamento delle lesioni cutanee, per patologie respiratorie e altri prodotti correlati a qualsivoglia ospedalizzazione a domicilio, durante lo stato di emergenza.

In conclusione, al fine di consentire un esame più approfondito della materia si allega il provvedimento indicato in oggetto (All. n. 1).

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE
Filippo Anelli

All.n.1
MF/CDL

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005